

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE
DALLA REGIONE PIEMONTE
IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' A DIRETTORE TECNICO
DI AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO E PROFESSIONI TURISTICHE

REGOLAMENTO

ART. 1	- CONTENUTO	p. 2
ART. 2	- PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALLE PROVE	p. 2
ART. 3	- REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLE PROVE	p. 3
ART. 4	- MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	p. 4
ART. 5	- CALENDARIO DELLE PROVE D'ESAME E DEI SUCCESSIVI ADEMPIMENTI	p. 5
ART. 6	- COMMISSIONI ESAMINATRICI	p. 6
ART. 7	- AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI	p. 8
ART. 8	- OPERAZIONI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI	p. 8
ART. 9	- VALUTAZIONE DELLE PROVE	p. 8
ART. 10	- SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE	p. 8
ART. 11	- SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE	p. 10
ART. 12	- CONCLUSIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE	p. 10
ART. 13	- NORMA TRANSITORIA	p. 11
ART. 14	- APPENDICE AL REGOLAMENTO	p. 11

APPENDICE

- legge 17 maggio 1983, n. 217 "Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica";
- legge Regione Piemonte 5 marzo 1987, n. 12 "Riforma dell'organizzazione turistica. Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera";
- legge Regione Piemonte 30 marzo 1988, n. 15 "Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo";
- legge Regione Piemonte 18 luglio 1989, n. 41 "Disciplina delle professioni turistiche";
- deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 97-20745 del 10 maggio 1988 "Determinazione criteri e modalità di effettuazione delle prove d'esame per l'accertamento dei requisiti professionali del responsabile della direzione tecnica di agenzia di viaggio e turismo (art. 8, L.R. 30 marzo 1988, n. 15);
- deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 122-32492 del 2 novembre 1989 "Approvazione dei programmi degli esami per l'accertamento dell'idoneità tecnico-professionale delle professioni di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico (art. 5, L.R. 18 luglio 1989, n. 41).

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE
DALLA REGIONE PIEMONTE
IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' A DIRETTORE TECNICO
DI AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO E PROFESSIONI TURISTICHE

ART. 1 - CONTENUTO

1. Le norme del presente regolamento disciplinano l'accertamento dell'idoneità dei requisiti tecnico-professionali relativi a direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, e alle professioni di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico.

2. La presente disciplina è assunta in attuazione della legge quadro 17 maggio 1983 n. 217, delle leggi della Regione Piemonte, 5 marzo 1987 n. 12 di ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera, 30 marzo 1988, n. 15 relativa alla disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo e 18 luglio 1989, n. 41 relativa alla disciplina delle professioni turistiche, nonché delle deliberazioni regionali emanate nelle stesse materie.

ART. 2 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALLE PROVE.

1. Per essere ammessi alle prove di accertamento dell'idoneità dei requisiti tecnico-professionali relativi a direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, e alle professioni di guida turistica, interprete turistico e accompagnatore turistico, gli interessati, in possesso dei requisiti formali di cui al successivo articolo, devono presentare domanda, senza limiti temporali, alla Provincia di Torino, Settore Turismo.

2. Le domande per sostenere le prove d'esame per interprete turistico ed accompagnatore turistico devono essere presentate alla Provincia semprechè l'interessato risieda in un Comune della circoscrizione provinciale; mentre relativamente alla professione di guida turistica, nella provincia devono essere comprese le località in cui il candidato intende esercitare tale professione.

3. In riferimento alle domande per sostenere l'esame per direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, queste devono essere presentate:

1 - Nel caso di agenzie già operanti:

- a) dall'agenzia direttamente interessata al Comune territorialmente competente, allegandola all'istanza con la quale il titolare dell'agenzia chiede al Comune il rilascio della predetta autorizzazione;
- b) direttamente dal candidato alla Provincia di Torino, facendo riferimento all'istanza inoltrata dal titolare dell'agenzia che ha richiesto l'utilizzo del direttore tecnico ancora da abilitare.

In entrambi i casi di cui alle citate lettere a) e b), nell'istanza inoltrata dal titolare dell'agenzia di viaggio e turismo interessata dovrà essere precisata la causa per cui viene chiesta la sostituzione del precedente direttore.

2 - Nel caso di nuove agenzie:

L'istanza per ottenere l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di nuove agenzie di viaggio e turismo, presentata attraverso il Comune territorialmente competente, dovrà essere corredata, nel caso in cui si chiedi l'iscrizione di un candidato all'esame di idoneità per direttori tecnici, dalla domanda del candidato stesso. In siffatta ipotesi, l'iscrizione alle prove rimane subordinata al positivo riscontro istruttorio, da esperirsi mediante atti d'ufficio, dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 2 lett. a) (per la sola parte che concerne i requisiti strutturali richiesti dall'art. 8), lettere b) e c) della l.r. 15/1988.

ART. 3 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLE PROVE

1. Per accedere alle prove di esame il richiedente dovrà dichiarare, nella domanda di partecipazione, ovvero presentare idonea certificazione dimostrante il possesso dei seguenti requisiti:

1) Per direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Comunità Economica Europea;
- b) aver compiuto il 18° anno di età;
- c) diploma di scuola media dell'obbligo o diploma equivalente rilasciato da uno degli Stati membri della C.E.E.

2) Per guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Comunità Economica Europea;
- b) aver compiuto il 18° anno di età;
- c) diploma di scuola media superiore o diploma equivalente rilasciato da uno degli Stati membri della C.E.E.;
- d) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione.

2. Prima del rilascio dell'atto attestante il superamento delle prove di idoneità dovrà presentare la certificazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda.

3. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

4. Il certificato medico di idoneità psico-fisica potrà essere rilasciato da un medico militare o da un medico del servizio di medicina legale dell'U.S.S.L. Dal certificato dovrà risultare che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti e imperfezioni psico-fisiche, che possano influire od ostacolare lo svolgimento della professione, in relazione alle specifiche mansioni da espletare.

5. Del titolo di studio potrà essere presentato: l'originale del diploma o copia notarile o copia conforme all'originale a norma degli artt. 6 e 14 della legge 4.1.1978 n. 15, ovvero il documento rilasciato

dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma, ovvero, in caso di smarrimento, il certificato rilasciato ai sensi della legge 7.2.1969 n. 15.

6. La locuzione "diploma della scuola dell'obbligo" è così intesa:

- per i nati fino al 31.12.1951, che non rientrano quindi nella normativa della scuola dell'obbligo (L. 1859/1962), per licenza della scuola dell'obbligo deve intendersi il possesso della licenza della scuola elementare purchè conseguito entro l'anno scolastico 1965/1966;
- per i nati dopo il 31.12.1951, rientranti quindi nella normativa della legge 1859/1962, si ha il conseguimento della licenza della scuola dell'obbligo se si è in possesso della licenza della scuola media inferiore;
- per i nati fino al 31.12.1951 i quali, non avendo conseguito la licenza elementare con il normale corso di studi, abbiano sostenuto l'esame di licenza elementare entro l'anno scolastico 1965/1966 (termine finale di applicazione della normativa di cui al T.U. 577/1928), detto titolo di studio è considerato a tutti gli effetti licenza della scuola dell'obbligo.

7. La locuzione "diploma di scuola media superiore" si riferisce al diploma conseguito presso un istituto statale di istruzione secondaria di II grado.

8. L'equivalenza dei diplomi scolastici rilasciati da Stati esteri della C.E.E., e la corrispondenza agli equivalenti diplomi italiani di scuola dell'obbligo o di scuola media superiore, deve risultare da apposita certificazione rilasciata a norma di legge.

ART. 4 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

1. Per partecipare alle prove d'esame previste dal presente regolamento, gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda di ammissione:

- cognome e nome, nonchè l'eventuale cognome acquisito;
- luogo e data di nascita;
- codice fiscale;
- residenza, con l'indicazione del codice di avviamento postale;
- domicilio (ove esiste) o recapito diverso dal domicilio o dalla residenza, con il numero telefonico, per l'invio di eventuali comunicazioni.

2. Inoltre gli aspiranti dovranno indicare nell'istanza:

- a) per l'esame di direttore tecnico: le due o più lingue straniere che il candidato intende sostenere;
- b) per l'esame di guida turistica:
 - la lingua o le lingue straniere di maggior utilizzo turistico scelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, russo e arabo che il candidato intende sostenere;

- la località (in Torino e/o provincia) in cui il candidato intende esercitare la professione;
- c) per l'esame di interprete turistico: la lingua o le lingue straniere che il candidato intende sostenere;
- d) per l'esame di accompagnatore turistico: la lingua o le lingue straniere di maggior utilizzo turistico scelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, russo, arabo che il candidato intende sostenere;

3. La domanda ed i documenti presentati devono essere prodotti in osservanza della normativa sul bollo.

4. La firma della domanda di partecipazione alle prove d'esame dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, Segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco, anche di Comune diverso da quello di residenza, ovvero dal Segretario Generale della Provincia o da altro funzionario provinciale incaricato o abilitato a ricevere la domanda stessa e la relativa documentazione.

5. La Provincia può disporre che le domande di partecipazione siano compilate su appositi moduli allegati al bando. Le domande che risultino incomplete nelle dichiarazioni richieste, e che non siano corredate dall'autenticazione della firma, non saranno ritenute valide per l'ammissione alla prova di idoneità. E' ammessa la regolarizzazione delle domande entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima prova.

6. L'accesso alla prova di accertamento è inoltre subordinata al pagamento delle relative tasse e/o imposte, nella misura disposta dalle vigenti disposizioni normative o regolamentari.

7. I requisiti per ottenere l'ammissione alle prove devono essere posseduti alla data di presentazione delle domande.

8. Le certificazioni da presentare, a prove superate, per il rilascio dell'attestato, per comprovare i requisiti di cui al precedente articolo 3, devono essere rilasciati dalle competenti autorità in carta legale e, in quanto occorra, a norma delle vigenti disposizioni di legge, legalizzati; le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso Ufficio in ordine a fatti, stati e qualità personali concernenti il concorrente debbono essere, per quanto possibile, contenuti in un solo documento. La certificazione riguardante l'idoneità psico-fisica all'esercizio della professione deve essere di data non anteriore a tre mesi dal giorno della richiesta dell'attestato.

ART. 5 - CALENDARIO DELLE PROVE D'ESAME E DEI SUCCESSIVI ADEMPIMENTI

1. Le prove d'esame per l'accertamento dell'idoneità dei requisiti tecnico-professionali previste dal presente regolamento, devono svolgersi, in via ordinaria, almeno due volte all'anno, preferibilmente nei mesi di aprile, maggio, giugno e ottobre, novembre, dicembre, riferiti a due sessioni. Sessioni straordinarie possono svolgersi a conclusione di corsi di formazione professionale organizzati o riconosciuti dalla Regione, con procedura distinta. Ai lavori di tali sessioni straordinarie potrà assistere un docente dei corsi designato all'inizio della sessione.

2. L'avviso delle prove d'esame per ciascuna sessione viene pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, con possibilità di inserzione su organi di stampa e radiotelevisivi locali o regionali, od adottando altre forme di divulgazione, almeno tre mesi prima dell'inizio delle operazioni da parte della Commissione esaminatrice.

3. Sono ammesse a ciascuna sessione le domande pervenute entro venti giorni prima dell'inizio delle operazioni di cui al comma precedente. E' facoltà della Commissione di ammettere le domande di partecipazione giunte dopo detto termine e comunque prima dell'inizio delle operazioni, compatibilmente con le esigenze istruttorie.

4. Le sessioni annuali possono ridursi ad una, qualora le domande pervenute, entro il termine fissato dal precedente comma, siano inferiori al numero di dieci.

5. Le operazioni relative alle prove d'esame, escluse quelle riferibili all'ammissibilità delle domande, devono compiersi nel periodo di tempo di un mese, salvo che ricorrano particolari circostanze che richiedano un tempo superiore.

6. Terminate le operazioni relative alle prove d'esame, entro 30 giorni, vengono pubblicati per 30 giorni all'Albo Pretorio della Provincia, e depositato presso il Settore Turismo per la pubblica consultazione, i risultati delle prove, con l'elenco degli idonei e dei non idonei, previa deliberazione della Giunta Provinciale di approvazione delle operazioni della Commissione esaminatrice.

7. Gli interessati dichiarati idonei possono richiedere, previa presentazione di tutta la certificazione richiesta, l'attestato di idoneità e l'iscrizione negli elenchi provinciali previsti dalle leggi regionali. L'Amministrazione Provinciale provvede nel termine di 30 giorni dalla richiesta dell'interessato, che deve essere presentata, a pena di decadenza, entro tre anni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio provinciale dei risultati delle prove.

ART. 6 - COMMISSIONI ESAMINATRICI

1. Le Commissioni esaminatrici dell'idoneità dei requisiti tecnico-professionali previsti nel presente regolamento, hanno la composizione e operano secondo le modalità previste rispettivamente dalle leggi e atti regionali vigenti.

2. Ai sensi della vigente legislazione sulle autonomie locali, tra i componenti esperti o funzionari provinciali previsti dalle leggi regionali è compreso il Dirigente del Settore provinciale competente in materia turistica, o suo delegato, con funzioni di Presidente. Dette Commissioni sono assistite, per i servizi di segreteria, da personale provinciale dello stesso Settore, nominato dal Dirigente, in possesso almeno della VI qualifica funzionale, con il compito, tra l'altro, di redazione del verbale delle operazioni delle Commissioni, da sottoscrivere anche dal Presidente e da tutti gli altri componenti limitatamente alle parti riguardanti le operazioni in cui hanno preso parte.

3. Gli altri componenti delle Commissioni, sono nominati con atto della Giunta Provinciale, tenuto conto delle professionalità e specializzazioni richieste. L'assenza ingiustificata ad una seduta della Commissione può comportare la revoca della nomina. Nel caso di lingua straniera poco utilizzata in Italia, la nomina del docente può essere sostituita con quella di un esperto di madre lingua reperibile nelle ambasciate o consolati accreditati in Italia.

4. Le Commissioni operano validamente con la presenza di tutti i loro componenti effettivi o supplenti, ad eccezione dei docenti nelle lingue straniere scelte dai candidati, la cui presenza è limitata alla singola prova scritta od orale sostenuta.

5. Non possono far parte delle Commissioni i componenti legati fra loro o con alcuno dei candidati da vincoli di parentela o di affinità entro il IV grado. Non possono altresì far parte delle commissioni, che ha svolto con continuità attività nei corsi di formazione conclusi con una sessione d'esami straordinaria. Esplicita dichiarazione di inesistenza di tali incompatibilità dovrà essere resa, dandone atto nel verbale, da tutti i membri delle Commissioni nelle sedute di insediamento, subito dopo la lettura delle domande ammesse.

6. Ai componenti delle Commissioni giudicatrici è attribuito un compenso determinato in relazione al numero delle sedute. Ai componenti predetti che non abbiano la residenza o la sede di lavoro nel Comune sede di concorso sono inoltre dovuti il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità diaria corrispondente a quella stabilita per il Segretario Generale.

7. Quando i componenti sono dipendenti dello Stato o di altre pubbliche Amministrazioni, è loro dovuta l'indennità diaria inerente al loro grado. Il trattamento è applicato a norma delle disposizioni di legge o regolamentari in vigore presso il rispettivo Ente di appartenenza.

8. La convocazione delle Commissioni esaminatrici, riguardante i componenti effettivi e supplenti, avviene a cura del Presidente della Commissione, per iscritto in riferimento al complesso delle riunioni comprese in una sessione, telefonicamente o via fax per le singole adunanze, con registrazione a verbale dell'avvenuta convocazione da parte del Segretario della Commissione.

9. La nomina, da parte della Giunta provinciale, dei componenti delle Commissioni esaminatrici, ha la validità di due anni solari, per quella relativa a direttore tecnico di agenzia, e tre per quella relativa alle professioni turistiche. Il componente nominato in surrogazione di un altro dura in carica per il restante periodo dei due o tre anni solari.

10. Al periodo di validità della nomina di cui al precedente comma, si deroga per estensione, in riferimento al restante periodo dell'anno di adozione del presente regolamento e nel caso in cui nel periodo di validità si siano iniziate le operazioni delle Commissioni relative ad una sessione.

ART. 7 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI

1. L'ammissione o l'esclusione dei candidati dalle prove d'esame, da determinarsi secondo le disposizioni normative vigenti, sono disposte dalla Commissione esaminatrice nella prima riunione della sessione d'esami. L'esclusione deve essere motivata e portata a conoscenza degli interessati a cura del Presidente della Commissione. Contro l'esclusione, l'interessato può ricorrere alla Giunta Provinciale entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 8 - OPERAZIONI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI

1. Le Commissioni, ricevuti gli atti dall'Amministrazione, effettueranno le prove di accertamento dell'idoneità dei requisiti tecnico-professionali attenendosi ai criteri di valutazione, alle procedure ed alle materie di esame indicate dalla specifica normativa del presente regolamento e delle deliberazioni provinciali e regionali assunte in materia.

2. Di ogni seduta della Commissione viene redatto processo verbale a cura del Segretario.

3. Dai verbali, sottoscritti secondo le modalità precisate al precedente articolo 6, deve risultare la piena osservanza della procedura e delle formalità prescritte, i temi assegnati nella/e prova/e scritta/e, la valutazione di ciascuna prova scritta e orale, le conclusioni e le risultanze finali.

4. Ogni componente della Commissione pur avendo diritto di far mettere a verbale, controfirmandole, tutte le osservazioni in merito a presunte irregolarità riscontrate nello svolgimento delle prove, non può rifiutarsi di firmare il verbale.

5. I verbali delle prove, al termine dei lavori, vengono rimessi all'Amministrazione per i conseguenti adempimenti.

ART. 9 - VALUTAZIONE DELLE PROVE

1. La valutazione di ciascuna prova di esame viene espressa con il giudizio di "idoneo" o di "non idoneo".

2. La valutazione finale sarà costituita dalla composizione dei giudizi dei singoli Commissari, tenendo conto che, in caso di parità, sarà determinante il giudizio del Presidente della Commissione.

ART. 10 - SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE

1. La data di svolgimento delle prove deve essere comunicata ai candidati ammessi a sostenere l'esame almeno 10 giorni prima dello svolgimento della prova.

2. Nel giorno stesso ed immediatamente prima della prova scritta e/o pratica, la Commissione predispone una terna di materiali pertinenti alla prova, che vengono registrati con numerazione progressiva

(1,2,3). Qualora si renda necessario, per lo svolgimento delle prove, l'utilizzo di materiali complessi (es. quiz, audiovisivi, strumentazioni tecnologiche, ecc.), questi potranno essere predisposti anticipatamente. Il Segretario della Commissione giudicatrice è tenuto a garantire la custodia e la segretezza del materiale precedentemente predisposto.

3. Ammessi i candidati nella sala degli esami, previo loro riconoscimento, si procede a far estrarre da uno di loro, designato dagli altri, una tra le tre buste contenenti i numeri corrispondenti ai materiali che possono formare oggetto della prova di esame.

4. La Commissione esaminatrice, nello stabilire la durata delle prove d'esame, qualora manchino disposizioni regionali in proposito, deve tener conto del grado di difficoltà e complessità degli argomenti oggetto delle prove.

5. Durante le prove non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per scritto, ovvero di mettersi in relazione con chi non sia membro della Commissione giudicatrice.

6. I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta recante il timbro a secco dell'Ente e la firma di un membro della Commissione giudicatrice.

7. I candidati non possono portare con sé carta da scrivere, appunti, manoscritti, grammatiche, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

8. Possono consultare soltanto testi di legge e dizionari non commentati, e quelle altre pubblicazioni che siano state espressamente consentite dalla Commissione esaminatrice.

9. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che, comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di una prova, è escluso dalle prove.

10. All'inizio della prova scritta la Commissione può controllare tutta la documentazione ed i testi in possesso dai candidati, cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari.

11. A tale scopo, durante lo svolgimento della prova, almeno due membri della Commissione, (ivi compreso il Segretario) devono trovarsi nella sala degli esami. Quando lo svolgimento della prova pratica comporti l'immediata valutazione da parte della Commissione giudicatrice, è necessaria la partecipazione di tutti i suoi componenti.

12. La Commissione, in relazione alla complessità dei lavori, può autorizzare l'assistenza di personale della Provincia estraneo alla Commissione, limitatamente a funzioni di vigilanza e/o meramente esecutive.

All'inizio della prova scritta e/o pratica, sono consegnate a ciascun candidato due buste, una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco.

13. Il candidato, svolto il tema senza apporvi sottoscrizione né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Quindi, alla presenza del Segretario e dei membri della Commissione presenti in aula, dopo essere stato da uno di questi nuovamente identificato, esibisce il cartoncino recante il proprio nome e cognome,

la data ed il luogo di nascita, e lo chiude nella busta piccola. Pone quindi anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al Segretario o a membro della Commissione presente.

14. Al termine della prova tutte le buste vengono raccolte in un unico piego, che, debitamente suggellato, viene firmato dai membri della Commissione presenti e dal Segretario.

15. Durante le prove, e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non può uscire dalla sede di esame e dai locali assegnati, che devono essere efficacemente vigilati.

16. Il piego, tenuto in custodia dal Segretario della Commissione, è aperto alla presenza della Commissione stessa in seduta plenaria, al momento di procedere all'esame di ciascuna prova scritta. Un componente della Commissione appone su ciascuna busta esterna, man mano che si procede alla sua apertura, un numero progressivo che viene ripetuto sull'elaborato e sulla busta piccola che vi è acclusa. Tale numero viene riprodotto su apposito elenco destinato alla registrazione dei giudizi riportati da singoli elaborati ed alla trascrizione del nome e cognome contenuto nelle buste minori. Quest'ultima operazione, con il conseguente riconoscimento dei nomi, deve avvenire dopo che sia stata espressa la votazione per tutti i lavori di ciascuna prova scritta.

17. La Commissione potrà articolarsi in Sottocommissioni che procederanno alle valutazioni degli elaborati, previa determinazione dei criteri di valutazione. Il giudizio definitivo verrà assegnato dalla Commissione d'esame in seduta plenaria.

18. Delle operazioni effettuate durante le prove e delle decisioni prese dalla Commissione esaminatrice, si deve redigere processo verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i Commissari e dal Segretario della Commissione.

ART. 11 - SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE

1. L'ammissione del concorrente alla prova orale è subordinata all'esito favorevole della prova scritta, che si ottiene con il conseguimento del giudizio di "idoneità", qualora sia prevista da disposizioni regionali vigenti.

2. Ai concorrenti che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data tempestiva comunicazione della data di svolgimento della prova stessa.

ART. 12 - CONCLUSIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

1. Ultimati i lavori, la Commissione compila l'elenco definitivo dei candidati dichiarati "idonei" e lo trascrive a verbale.

2. Il verbale, completato in ogni sua parte sotto l'aspetto formale e sostanziale, viene trasmesso all'Amministrazione per gli adempimenti conseguenti.

ART. 13 - NORMA TRANSITORIA

1. La Giunta Provinciale procederà subito alla nomina dei componenti di tutte le Commissioni esaminatrici indipendentemente dall'avvenuta scadenza del loro mandato.

2. All'atto dell'adozione del presente regolamento le Commissioni esaminatrici non scadute proseguono i propri lavori limitatamente alle prove d'esame relative alle sessioni le cui operazioni sono già iniziate e non si sono ancora concluse.

ART. 14 - APPENDICE AL REGOLAMENTO

1. Al fine esclusivo di consentire una facile e complessiva consultazione della normativa in materia turistica, si allega come appendice al presente regolamento, senza che ciò costituisca parte integrante e sostanziale, i testi della seguente legislazione e normativa:

- legge 17 maggio 1983, n. 217 "Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica";
- legge Regione Piemonte 5 marzo 1987, n. 12 "Riforma dell'organizzazione turistica. Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera";
- legge Regione Piemonte 30 marzo 1988, n. 15 "Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo";
- legge Regione Piemonte 18 luglio 1989, n. 41 "Disciplina delle professioni turistiche";
- deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 97-20745 del 10 maggio 1988 "Determinazione criteri e modalità di effettuazione delle prove d'esame per l'accertamento dei requisiti professionali del responsabile della direzione tecnica di agenzia di viaggio e turismo (art. 8, L.R. 30 marzo 1988, n. 15);
- deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 122-32492 del 2 novembre 1989 "Approvazione dei programmi degli esami per l'accertamento dell'idoneità tecnico-professionale delle professioni di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico (art. 5, L.R. 18 luglio 1989, n. 41).

2. Viene demandato all'Assessorato al Turismo la distribuzione di copia del presente regolamento e sua appendice a tutti i richiedenti interessati, previo rimborso delle spese sostenute.

* * * * *